



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

Responsabile di settore: CASELLI RENATA LAURA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20800 - Data adozione: 18/12/2019

Oggetto: Voltura in favore della società IREOS Spa dell'autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto ubicato nel comune di Livorno via Fabbri 5/7.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/12/2019

Numero interno di proposta: 2019AD023770

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto dirigenziale n. 9087 del 08.06.2018 e il Decreto dirigenziale n. 11749 del 19.07.2018 con i quali è stata assegnata al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti la competenza in merito ai procedimenti connessi con l'impianto di gestione rifiuti ubicato in via Fabbri 5/7 nel Comune di Livorno gestito dalla ditta RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la L.R. Toscana 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";
- la L.R. Toscana 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- la L.R. Toscana 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive...";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. Toscana 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo...";
- il D.P.G.R. Toscana n°59/2017 recante Regolamento regionale disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";
- la DGRT 1227/2015 " Primi indirizzi operativi in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti e autorizzazioni energetiche" e in particolare l'Allegato C "Procedura in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA rifiuti)" - punto 5.1 "Nulla osta all'esercizio";

Premesso che:

- la Soc. RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l con Atto dirigenziale 100/2014 è stata autorizzata dalla Provincia di Livorno all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto ubicato nel Comune di Livorno via Fabbri 5/7;
- l'impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla Procura di Firenze -Direzione Distrettuale Antimafia fino al 22.01.2019, data del decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. incaricato;
- la Soc. RA.RI, a seguito di crisi aziendale, è stata ammessa dal Tribunale di Livorno a procedura di concordato preventivo nell'ambito del quale il Tribunale stesso ha disposto l'avvio del procedimento competitivo per l'acquisizione di eventuali offerte;
- il procedimento competitivo si è concluso con decreto di omologa del Tribunale di Livorno emesso in data 28.11.2019 e la Soc IREOS Spa, con sede in via Turr, 165 Genova, è risultata aggiudicataria;
- la Soc. RA.RI e la Soc. IREOS Spa hanno stipulato con scrittura privata in data 7 agosto 2019 un contratto di affitto di azienda per l'impianto di via Fabbri 5/7 nel Comune di Livorno, che impegna IREOS ad acquistare lo stabilimento entro il 31/12/2022;

Vista la richiesta avanzata alla Regione Toscana in data 25.10.2019 (ns. prot. n. 0399108) dalla Soc IREOS Spa per la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Livorno alla società RA.RI con Atto dirigenziale 100/2014, per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti presso l'impianto ubicato nel Comune di Livorno via Fabbri 5/7;

Preso atto che RA.RI nella medesima data ha comunicato la variazione della titolarità dell'autorizzazione a favore di IREOS Spa;

Visto inoltre che IREOS Spa:

- in data 26.11.2019 (ns prot. 0439994) ha trasmesso alla Regione Toscana, attraverso il SUAP di Livorno, la documentazione integrativa necessaria alla voltura, richiesta dal Settore servizi pubblici Locali, Energia e Inquinamenti con nota prot. 0373965 del 08.10.2019, che è risultata esaustiva;
- in data 11.12.2019 con polizza della compagnia Elba Assicurazioni Spa n. 1563782, emessa il 05.12.2019, ha presentato la garanzia finanziaria a copertura dell'attività di gestione rifiuti dell'impianto, valida fino al 12/06/2024 più due anni per un importo pari a 2.696.130,00 ;

Richiamati i seguenti provvedimenti di autorizzazione/variazione relativi all'impianto oggetto dell'istanza di voltura:

1. Atto Dirigenziale n° 100 del 12/06/2014 con il quale la Provincia di Livorno, a seguito di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs 152/2006, ha rilasciato alla società RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
2. Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 89 del 15.05.2015 con il quale:
 - è stato approvato il progetto definitivo di adeguamento per la parte emissiva, presentato da RA.RI in risposta alle prescrizioni di cui al paragrafo 9.10.3 "Attività di trattamento" punto 19 (copertura e aspirazione baie) e al paragrafo 9.7 "Emissioni diffuse" punti 1 e 2 dell'Atto Dirigenziale n. 100/2014 ;
 - è stata contestualmente aggiornata l'AIA;
3. decreto dirigenziale n. 2721 del 12/05/2016 con il quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha aggiornato l'AIA rilasciata con Atto Dirigenziale n° 100/2014 mediante l'inserimento di un nuovo rifiuto pericoloso conferibile all'impianto;
4. decreto dirigenziale n. 8410 del 16/06/2017 con il quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha approvato il progetto relativo ad un sistema supplementare di abbattimento delle SOV, con conseguente modifica dell'assetto dei sistemi abbattimento degli inquinanti, presentato da RA.RI in ottemperanza alla prescrizione di cui al paragrafo 9.6.1 " valori limite delle emissioni convogliate" punto 9 dell'atto AIA;

Richiamati altresì i seguenti decreti di diffida/sospensione emessi nei confronti della soc RA.RI da parte di Regione Toscana in relazione all'attività di gestione rifiuti svolta presso l'impianto di cui trattasi:

1. decreto dirigenziale n. 12327 del 23/08/2017 con il quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha diffidato la società RA.RI al rispetto dei limiti emissivi previsti nell'AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno, da sostanzarsi con la realizzazione entro febbraio 2018 del sistema supplementare di abbattimento delle SOV, già approvato dalla Regione Toscana con d.d. 8410/2017;
2. decreto dirigenziale n. 5746 del 19/04/2018 con il quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha provveduto a:
 - diffidare la società RA.RI a provvedere alla realizzazione del sistema supplementare di abbattimento delle SOV approvato dalla Regione Toscana con d.d. 8140/2017;
 - sospendere l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti in ingresso fino alla messa in esercizio del predetto sistema supplementare di abbattimento delle SOV;
 - stabilire che l'attività di conferimento rifiuti potrà essere ripresa a seguito di verifica dell'attuazione di tutti gli interventi prescritti e della conformità all'AIA n. 100/2014;
3. decreto dirigenziale n. 1973 del 15/02/2019 con il quale il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana, a seguito di dissequestro dell'impianto da parte della Procura di Firenze -Direzione Distrettuale Antimafia, ha provveduto a:
 - diffidare la società RA.RI a provvedere alla presentazione, entro 60 giorni, di un piano di allontanamento dei rifiuti ancora presenti nell'impianto e al loro invio a recupero o smaltimento in un termine non superiore a 60 giorni;
 - stabilire che l'attività dell'impianto debba rimanere sospesa fino a verifica del rispetto delle prescrizioni impartite con la diffida stessa;

Visto in particolare che:

- in esito al suddetto decreto dirigenziale di revoca con sospensione n. 1973/2019 la Soc RA.RI ha opposto ricorso al TAR Toscana con richiesta di sospensiva, dichiarandosi impossibilitata a procedere con l'allontanamento dei rifiuti nei tempi prescritti;
- il TAR Toscana con ordinanza n. 323/2019 ha ritenuto di concedere la sospensiva visto che la ipotizzata rimozione dei rifiuti da parte del cessionario di ramo di azienda, che sarà individuato in sede di esecuzione della procedura di concordato, rende possibile la soluzione della problematica posta a base del provvedimento gravato;
- in conseguenza dell'ordinanza del Tar Toscana, alla data odierna, nessuna delle prescrizioni imposte dalla predetta diffida è stata assolta;

Considerato pertanto che, ai fini della ripresa dei conferimenti di rifiuti all'impianto, il nuovo gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti di diffida sopracitati e nell'AIA;

Visto che la stessa ditta IREOS nella richiesta di voltura si è impegnata ad assolvere a tutti gli adempimenti prescritti nell'AIA e negli atti di diffida richiamati nel presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, che si possa procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di cui trattasi da RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l in favore della società IREOS spa, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del d.lgs n. 152/2006, subordinando la ripresa dei conferimenti alle seguenti condizioni:

1. assolvimento da parte del nuovo gestore a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti di diffida di cui ai decreti della Regione Toscana n. 1973 del 15/02/2019 e n. 5746 del 19/04/2018, compresa pertanto la realizzazione e la messa in esercizio del sistema supplementare di abbattimento delle SOV, approvato dalla Regione Toscana con d.d. 8140/2017;
2. nulla osta della Regione Toscana, da rilasciarsi a seguito di verifica, da parte di Arpat Dipartimento di Livorno, della corretta realizzazione di tutti gli interventi e adempimenti prescritti nei decreti di diffida, nonché dell'assolvimento a tutte le disposizioni contenute all'AIA n. 100/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Precisato che l'AIA volturata ad IREOS spa non potrà avere una durata massima superiore a 10 anni in quanto, non essendo stata prodotta nessuna certificazione ambientale, trova applicazione l'art. 29-octies comma 3 lettera b del d.lgs 152/2006;

Considerato comunque che:

- l'art. 29 -octies comma 3 lettera a) del d.lgs 152/2006 prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA sia disposto sull'installazione nel suo complesso entro 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale;
- in data 17/08/2018 sono state pubblicate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea;
- l'installazione in questione rientra tra quelle soggette ad adeguamento alle BAT;

Dato atto pertanto che, al di là del predetto termine di 10 anni di validità dell'AIA, IREOS spa è tenuta ad effettuare il riesame con valenza di rinnovo per l'adeguamento alle BAT approvate con Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 17/08/2018;

Viste le criticità segnalate dalla procura nell'ambito del lungo sequestro, e quindi la necessità di una revisione dell'autorizzazione in tempi brevi;

Ritenuto pertanto di stabilire al 30/06/2020 il termine massimo per la presentazione alla Regione Toscana da parte di IREOS Spa della documentazione necessaria per procedere al riesame, avendo cura di verificare la necessità di adempimenti in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il verbale nel quale Arpat Dipartimento di Livorno, in esito ad un sopralluogo all'impianto effettuato in data 26/11/2019, riferisce la necessità che lo stabilimento venga sottoposto ad opere di manutenzione in attesa dell'allontanamento dei rifiuti e venga posta particolare attenzione al corretto smaltimento del percolato;

Ritenuto che, a far data dalla notifica del presente atto di voltura, sia onere della società IREOS spa assicurare il corretto presidio dell'impianto;

Ricordato che prima dell'inizio dell'attività IREOS Spa dovrà presentare il piano dell'emergenza interna previsto dall'art. 26 bis della legge 132/2018 alla Prefettura di Livorno e per conoscenza alla Regione Toscana;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di volturare in favore della società IREOS Spa, con sede legale in via Turr. n. 165 nel Comune di Genova c.f./P.IVA 01111510101, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno alla società RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l con atto n° 100 del 12/06/2014 e s.m.i, per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto ubicato nel comune di Livorno via Fabbri 5/7, richiamando al riguardo tutte le disposizioni e prescrizioni in esso contenute, qualora non modificate o integrate dal presente decreto;
2. di subordinare la ripresa dei conferimenti all'impianto ai seguenti adempimenti:
 - A) assolvimento da parte di IREOS Spa:
 1. alle prescrizioni inerenti l'allontanamento dei rifiuti presenti in impianto nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale di diffida della Regione Toscana n. 1973 del 15/02/2019 i cui tempi decorrono dalla notifica del presente atto, salvo eventuali proroghe accordate a seguito di motivata richiesta;
 2. alla realizzazione del sistema supplementare di abbattimento delle SOV, approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 8410/2017, nonché a quanto altro disposto con decreto dirigenziale di diffida della Regione Toscana n. 5746 del 19/04/2018;
 - B) nulla osta della Regione Toscana, da rilasciarsi a seguito di verifica da parte di Arpat Dipartimento di Livorno circa:
 1. la corretta realizzazione e messa in esercizio dell'impianto supplementare di abbattimento delle SOV, secondo il progetto approvato e le prescrizioni contenute nel decreto di diffida n. 5746/2018 ;
 2. il rispetto delle prescrizioni impartite con decreto dirigenziale di diffida n.1973/2019;
 3. la conformità dell'impianto a tutte le disposizioni contenute nell'AIA n. 100/2014 e successive modifiche e integrazioni;
3. di confermare quant'altro disposto e prescritto con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto n° 100 del 12/06/2014 e sue successive modifiche e integrazioni;
4. di precisare che la durata massima dell'AIA di cui al punto 1) non possa essere superiore a 10 anni in applicazione a quanto indicato nell'art. 29-octies comma 3 lettera b del d.lgs 152/2006;
5. di stabilire che IREOS Spa dovrà presentare, **entro il 30 giugno 2020**, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo per l'adeguamento alle BAT approvate con Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 17/08/2018, avendo

cura di verificare la necessità di adempimenti in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;

6. di ricordare alla ditta IREOS Spa la necessità, durante la fase di inattività dell'impianto e la realizzazione degli interventi prescritti, di mantenere un adeguato presidio dell'impianto e in particolare:
 - di effettuare tutte le necessarie opere di manutenzione, comprese quelle relative all'impianto antincendio, e porre in essere i presidi atti ad evitare maleodoranze o altre emergenze ambientali;
 - provvedere al regolare smaltimento del percolato, assicurandone il corretto stoccaggio;
7. di prescrivere che, entro i primi 5 giorni di ogni mese, venga relazionato alla Regione Toscana e ad Arpat Dipartimento di Livorno, attraverso il SUAP, circa gli interventi di manutenzione e quanto altro effettuato dalla ditta nel mese precedente;
8. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Livorno al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana 1227/2015, alla società IREOS Spa, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno, al Comune di Livorno, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Az. USL Toscana Nord Ovest (sede di Livorno), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, al proprietario dell'area, al Commissario Giudiziale Dott. Giacomo Boni e al liquidatore giudiziale Dott. Alessandro Bagnoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La Dirigente

CERTIFICAZIONE